



Fondazione
Compagnia
di San Paolo

ACCORDO TRA

COMPAGNIA DI SAN PAOLO

E

UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE "AMEDEO AVOGADRO"

L'anno 2022 (duemilaventidue), il giorno **xx** del mese di **xxxx**,

tra

l'Università del Piemonte Orientale, "Amedeo Avogadro" (di seguito indicata anche come "l'Università" o "l'Ateneo"), con sede legale a Vercelli, via Duomo 6, rappresentata dal **Rettore, Prof. Gian Carlo Avanzi**, nato a Torino il 13 luglio 1954, domiciliato per il presente atto presso la sede legale dell'Università

e

Compagnia di San Paolo (di seguito indicata anche come "la Compagnia" o "la Fondazione"), fondazione di origine bancaria, iscritta al Registro delle persone giuridiche tenuto presso la Prefettura di Torino al n. 365 in persona del Presidente, Prof. Francesco Profumo, nato a Savona il 3 maggio 1953, domiciliato ai fini del presente atto presso la Compagnia di San Paolo, Corso Vittorio Emanuele II n. 75, 10128 Torino;

di seguito singolarmente "Parte" e collettivamente "Parti",
congiuntamente "*le Parti*",

premessi che:

- l'Università è un'istituzione pubblica, dotata di personalità giuridica, che non persegue fini di lucro, le cui finalità sono l'istruzione, la formazione, la ricerca scientifica e tecnologica;
- UPO, presso il Dipartimento di Scienze della Salute ha competenze sui temi della scienza dell'alimentazione, della nutrizione umana e dell'integrazione alimentare e presso il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali, ha competenze sui temi della valutazione d'impatto delle politiche pubbliche e degli interventi di comunità;
- nell'ambito delle proprie finalità, UPO sviluppa rapporti con altre istituzioni e organismi nazionali, stranieri, comunitari e internazionali operanti nel campo della ricerca e con enti pubblici e privati;
- CSP è una fondazione filantropica di origine bancaria che persegue finalità di utilità sociale allo scopo di favorire, con i redditi del proprio patrimonio, lo sviluppo culturale, civile ed economico del territorio in cui opera, rappresentato principalmente da Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta;
- l'Università e la Compagnia hanno sviluppato da tempo rapporti in uno spirito di reciproca collaborazione, con progetti e iniziative di rilievo nei campi della ricerca, della formazione avanzata, del trasferimento tecnologico, delle infrastrutture e delle strutture edilizie, collaborazione rafforzata con una Convenzione tra le Parti a copertura degli esercizi 2022, 2023 e 2024;
- nell'ambito delle proprie finalità, CSP individua nella prima infanzia un ambito strategico di intervento, allo scopo di agire precocemente sullo sviluppo e sul benessere del bambino e conseguentemente sulla salute della società, in termini economici, sociali, educativi, culturali e sanitari;
- a tale scopo, dal 2016 CSP ha promosso e sostenuto "Bimbingamba ZeroSei", progetto che stimola la diffusione della cultura della salute e del benessere sin dalla prima infanzia, attraverso la promozione di stili di vita sani, principalmente in termini di alimentazione e movimento, al fine di prevenire l'obesità infantile, possibile causa in età adulta



Fondazione
Compagnia
di San Paolo

dell'insorgenza di importanti patologie croniche (es. diabete, patologie cardiovascolari).

- Al fine di verificare l'efficacia delle azioni di "Bimbingamba" nel promuovere un cambiamento nelle abitudini alimentari e, in generale, nello stile di vita dei bambini e delle relative famiglie, CSP intende realizzare un rigoroso studio di impatto dell'intervento di comunità che si terrà a Mondovì nel biennio 2023-2025. Lo studio intende fornire una descrizione dello stato ponderale nella fascia di età 0-6 anni e della sua evoluzione nel tempo, in relazione al livello socio-economico, ai parametri genitoriali e allo stile di vita dei bambini e delle rispettive famiglie. Intende inoltre stimare, attraverso una metodologia statistica rigorosa, l'efficacia del progetto nel migliorare gli stili di vita, i parametri bio-metrici, diversi outcome, inclusi alcuni di salute, correlati al sovrappeso nella popolazione di età 0-6 anni;
- dietro richiesta di CSP, UPO ha presentato una propria proposta di collaborazione allo sviluppo dell'intervento e della valutazione suddetta (Allegato 1) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo. La proposta valorizza al meglio le reciproche competenze, in coerenza con i rispettivi obiettivi statuari;
- la Compagnia e l'Università riconoscono l'importanza fondamentale della valutazione come strumento di verifica dei risultati raggiunti con le iniziative e i progetti sostenuti e di miglioramento delle pratiche e procedure operative.

tutto ciò premesso, quale parte integrante del presente Accordo, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Oggetto e finalità dell'Accordo

Le Parti attraverso il presente Accordo intendono raggiungere i rispettivi obiettivi su tematiche di interesse comune, quali la promozione di buone pratiche collegate a stili di vita sani tra i bambini nella fascia di età 0-6 anni e la valutazione d'efficienza e d'efficacia delle stesse. Il Protocollo Metodologico che si intende seguire per la



Fondazione
Compagnia
di San Paolo

valutazione è allegato al presente Accordo e ne costituisce parte integrante (Allegato 2).

Art. 2

Attività di ricerca previste dal progetto

Con il presente Accordo le Parti si propongono di collaborare per gli anni 2022-2025, od in ogni caso fino a completamento del progetto, nelle modalità descritte nel presente Accordo e nel Protocollo Metodologico.

Art. 3

Costi

A fronte delle attività di ricerca previste dal progetto, CSP riconoscerà a UPO un importo fino alla concorrenza di Euro 153.340, oneri fiscali inclusi, corrispondente al totale delle voci di costo dettagliate da UPO nel prospetto predisposto in fase di selezione (Allegato 1, già richiamato).

Una quota parte del citato importo pari a € 75.000 verrà erogata da CSP a UPO ad inizio progetto, per consentire la stipula dei contratti necessari all'avvio delle attività. Il saldo restante verrà versato da CSP al termine del progetto stesso, entro 60 giorni dalla ricezione delle relative pezze giustificative.

UPO si impegna altresì a fornire a CSP tre aggiornamenti periodici (primo SAL al 31/12/2023, secondo SAL al 31/12/2024 e terzo SAL al 31/12/2025 od in ogni caso a conclusione delle attività) in merito allo stato delle attività e alle spese sino a quel momento sostenute dall'Università stessa.

Le Parti convengono sin d'ora che l'impegno economico di CSP è limitato a quanto evidenziato nel prospetto di cui all'Allegato 1.

Art. 4

Riservatezza e pubblicazione delle informazioni oggetto dell'Accordo

Con la firma del presente Accordo, le Parti si impegnano a mantenere strettamente riservato il contenuto dell'attività di valutazione, nonché ogni altra informazione o dato che verrà in suo possesso, o di suoi dipendenti/consulenti/collaboratori, o comunque a sua conoscenza, sia direttamente che indirettamente, in occasione della sua esecuzione. Le Parti potranno tuttavia, per esigenze connesse alle proprie finalità istituzionali e comunque esclusivamente per fini di studio e di ricerca e senza scopo di lucro, previo confronto con i referenti interni a CSP e UPO di cui all'art. 6 e con citazione della fonte, procedere alla divulgazione su pubblicazioni a carattere scientifico, delle informazioni oggetto del presente Accordo e delle relative elaborazioni, purché tali informazioni siano rese in forma tale da non permettere in nessun caso l'identificazione anche indiretta dei soggetti interessati.

Art. 5

Riservatezza e protezione dei dati personali

Titolare del trattamento dei dati raccolti è UPO, nella sua veste di Ente di Ricerca. I dati personali trattati e raccolti nell'ambito del progetto oggetto del presente Accordo dovranno essere utilizzati da UPO esclusivamente per la realizzazione del progetto stesso, e non saranno in nessun caso ceduti a terzi.

Tutte le informazioni afferenti dati personali ottenute nel corso dell'indagine - che coinvolgerà un campione di circa 2.000 famiglie residenti nei comuni di Mondovì e Savigliano - saranno trattate nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Eventuali pubblicazioni finalizzate ad illustrare i risultati dell'indagine riporteranno le informazioni in forma tale da non permettere in nessun caso l'identificazione, anche indiretta, dei soggetti interessati.

Le Parti, ciascuna per i trattamenti di propria competenza, si impegnano ad assumere tutte le iniziative necessarie a garantire che il trattamento delle informazioni raccolte avvenga nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati intendendosi con tale termine (i) il Regolamento EU 2016/679 "GDPR" (ii) il D.Lgs 196/2003, come emendato dal D.lgs 101/2018 "Codice in materia di protezione dei dati personali", (iii) le linee guida e i provvedimenti emessi dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e infine (iv) le

linee guida e i provvedimenti applicabili del Comitato Europeo per la protezione dei dati personali ("EDPB", ex Gruppo di lavoro Art. 29) e le disposizioni contenute nelle regole deontologiche emesse dall'Autorità Garante per la protezione dei dati applicabili. Le Parti dichiarano altresì di porre in essere tutte le misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, in grado di garantire la tutela e protezione dei dati personali. UPO rilascerà adeguata informativa agli interessati ai sensi dell'art. 13 del GDPR 2016/679 e garantirà loro l'esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del GDPR 2016/679.

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal GDPR 2016/679, le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei rispettivi dati personali in relazione agli adempimenti connessi al presente Protocollo, fermi restando tutti i diritti riconosciuti dagli artt. da 15 a 22 del citato Regolamento.

Art. 6

Proprietà intellettuale

Per quanto riguarda la proprietà intellettuale e l'utilizzo dei risultati di ricerche sviluppate nel quadro e con il sostegno dei fondi individuati dal presente Accordo, valgono i regolamenti dell'Università in materia, fermo restando l'impegno di UPO a dare evidenza del contributo economico della Compagnia di San Paolo nell'ambito della ricerca in oggetto.

UPO si impegna a dare tempestiva comunicazione scritta a Compagnia sugli aspetti riguardanti la proprietà intellettuale e gli eventuali utilizzi commerciali degli stessi.

CSP può formulare eventuali osservazioni scritte all'Università, anche a mezzo posta elettronica, entro 15 giorni dal ricevimento di suddette comunicazioni da parte della stessa.

Art. 7

Responsabili tecnici dell'Accordo

Le Parti indicano i responsabili tecnici e scientifici che si occuperanno dello svolgimento del progetto:

- *Per la CSP:*



Fondazione
Compagnia
di San Paolo

Dott.ssa Silvia Dorato (referente per CSP del progetto "Bimbingamba")
silvia.dorato@compagniadisanpaolo.it

- Per UPO:

Prof. Flavia Prodam (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

Art. 8 **Durata e modifiche**

Il presente Accordo ha validità dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2025 o comunque fino alla pubblicazione dei risultati finali dell'indagine. Eventuali proroghe dovranno essere concordate per iscritto.

Le Parti sottoscriventi si impegnano, nell'interesse reciproco, ad esaminare congiuntamente e in un'ottica di massima collaborazione, ogni problematica dovesse insorgere nello svolgimento dell'attività di ricerca. Tuttavia, qualora il presente Accordo dovesse risolversi anticipatamente, anche per volontà comune delle parti, la risoluzione avverrà senza penalità e CSP corrisponderà esclusivamente a UPO l'importo relativo ai costi sostenuti sino alla data di conclusione anticipata.

Art. 9 **Rapporto tra le parti e con altri soggetti collaboratori**

Le attività regolate dal presente Accordo dovranno essere direttamente svolte da UPO e da soggetti con cui UPO stipulerà appositi accordi di collaborazione.

Le Parti, nel sottoscrivere il presente Accordo, si impegnano a garantirne l'attuazione e a chiedere il rispetto delle condizioni in esso contenute agli Enti e alle Istituzioni con cui dovessero intraprendere specifiche collaborazioni e a tutti i soggetti coinvolti in "Bimbingamba" nelle progettazioni locali, nonché a collaborare per tutti gli aspetti del presente Accordo e a segnalare tempestivamente eventuali criticità.

Nel caso in cui le Parti firmatarie dovessero constatare la non osservanza dell'Accordo si attiveranno per cooperare con gli altri soggetti coinvolti per individuarne le cause e le possibili soluzioni,

riservandosi di recedere senza penalità dall'Accordo qualora non ci fossero le condizioni per una proficua prosecuzione della collaborazione.

Art. 10 **Modello 231 di CSP**

Con la sottoscrizione del presente Accordo UPO dichiara di conoscere il contenuto del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 in materia di responsabilità amministrativa degli Enti ed il Modello di organizzazione, gestione e controllo di CSP consultabile sul sito.

UPO garantisce anche ai sensi dell'art. 1381 c.c. per i suoi dipendenti/consulenti/collaboratori che, nell'effettuazione delle attività previste dal presente Accordo, non terrà alcun comportamento, non porrà in essere alcun atto od omissione e non darà origine ad alcun fatto che possa integrare alcuno dei reati o degli illeciti amministrativi richiamati dalla normativa innanzi citata e dalla commissione dei quali, ai sensi del predetto Decreto 231, possa ravvisarsi la responsabilità amministrativa di CSP.

La commissione, anche nella forma del tentativo, dei reati e degli illeciti amministrativi richiamati dal D. Lgs. 231/2001 s.m.i. da parte di UPO e suoi dipendenti/consulenti/collaboratori può legittimare CSP a risolvere il rapporto, con effetto immediato, fatto salvo il risarcimento per i danni tutti subiti da CSP quali, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dall'applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal citato Decreto.

Art. 11 **Risoluzione**

Le parti potranno risolvere di diritto il presente rapporto mediante comunicazione scritta all'altra parte a mezzo di lettera raccomandata a.r. in caso di:

- violazioni che possano arrecare grave pregiudizio all'immagine di una delle parti;
- avvio di procedimenti giudiziari per reati di cui al D. Lgs. 231/2001 a carico di una delle parti.

È fatto salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni.

Art. 11
Definizione delle controversie

Il presente Accordo è stipulato tra UPO e CSP in buona fede ed è frutto del confronto tra le Parti.

Per ogni controversia che potrà sorgere tra le Parti in merito all'interpretazione e all'applicazione del presente Accordo, verrà tentata la composizione amichevole. Qualora quest'ultima non sia raggiunta, si procederà per via giudiziale, presso il Foro di Torino.

Art. 12
Norme finali

Per quanto non previsto espressamente dal presente Accordo, si richiamano tutte le norme di leggi vigenti in materia in quanto applicabili.

Il presente Accordo è concluso mediante scambio di corrispondenza ed è soggetto ad imposta di registro e ad imposta di bollo solo in caso d'uso. Tali adempimenti saranno pertanto a cura e spese della parte che ne ha interesse.

Università del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro"

Per accettazione
DATA